



COMUNE DI PAVIA

ALLEGATO 3)

## **REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento istituisce il Registro amministrativo delle unioni civili, di seguito denominato "Registro", presso il Comune di Pavia, di seguito denominato "Comune", per le finalità e gli scopi di cui agli artt. 2, 3 e 4.
2. Per "unione civile" si intende il rapporto fra due persone maggiorenni di sesso opposto o dello stesso sesso, legate da vincolo affettivo e non giuridico (matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela), coabitanti e residenti nel comune di Pavia.
3. Per "vincolo affettivo" si intende il legame derivante da libera scelta affettiva, con caratteristiche di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione.

### **Articolo 2 – Finalità**

1. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di rimuovere disparità di trattamento nel contesto economico e sociale del comune di Pavia.
2. Il Comune si impegna a riconoscere alle unioni civili diritti, benefici ed opportunità nell'ambito di interventi in materia di:
  - a) casa;
  - b) servizi civici;
  - c) salute e servizi sociali;
  - d) scuola, istruzione e servizi educativi;
  - e) sport e tempo libero.

### **Articolo 3 - Attestato di unione civile**

1. Ai fini del riconoscimento di diritti, benefici ed opportunità nell'ambito di interventi di cui al comma 2 dell'art. 2, è necessario che le parti interessate posseggano l'attestato di unione civile.
2. Ai fini del rilascio dell'attestato di unione civile, è necessario che le parti interessate risultino iscritte al Registro.

#### **Articolo 4 - Iscrizione al Registro e rilascio dell'attestato**

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro:
  - a) due persone maggiorenni di sesso opposto o dello stesso sesso aventi i requisiti di cui all'art. 1, comma 2) che precede;
  - b) due persone maggiorenni di sesso opposto, con a carico uno o più figli, aventi i requisiti di cui all'art. 1, comma 2) che precede.
2. Non possono richiedere di essere iscritte al Registro due persone coniugate fino all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto a cui si riferisce.
3. La richiesta di iscrizione al Registro e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà devono essere presentate contestualmente e congiuntamente dalle parti interessate all'Ufficio Anagrafe.
4. L'Ufficio Anagrafe provvede ad iscrivere le parti interessate al Registro previo accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
5. In caso di avvenuta iscrizione al Registro, l'Ufficio Anagrafe provvede a rilasciare l'attestato di unione civile alle parti interessate entro dieci giorni dall'iscrizione al Registro.

#### **Articolo 5 - Cancellazione dal Registro**

1. Qualora il Comune sostenga interventi di cui al comma 2 dell'art. 2, l'Ufficio Anagrafe accerta la sussistenza in capo alle parti della coabitazione e della residenza nel comune di Pavia.
2. Il vincolo affettivo non sussiste con il venir meno della coabitazione.
3. Il venir meno della coabitazione e/o della residenza nel comune di Pavia, il matrimonio fra le parti e la morte di una o entrambe le parti determinano la cancellazione d'ufficio dal Registro e l'invalidità dell'attestato di unione civile.
4. L'Ufficio Anagrafe provvede a rilasciare il provvedimento di cancellazione dal Registro alle parti interessate entro dieci giorni dalla cancellazione dal Registro.
5. L'Ufficio Anagrafe provvede altresì a rilasciare il provvedimento di cancellazione dal Registro previa richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
6. In caso di morte di una delle parti, sono fatti salvi gli effetti che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, abbia attribuito all'Unione Civile e di cui il soggetto superstite possa ancora beneficiare

## **Articolo 6**

La disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 2. Il presente regolamento non interferisce con altri regolamenti comunali in materia anagrafica e di stato civile, con ogni altra norma di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di altra pubblica amministrazione.